



UNIMORE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA



EQUILIBRI DI BILANCIO 2020 NORME SPECIALI

Prof. Claudio Malavasi

Come l'emergenza COVID-19 modifica la mappa delle scadenze

Salvaguardia degli equilibri tra emergenza e norme speciali

**Scadenza 31
luglio 2020**

SALVAGUARDIA DEGLI
EQUILIBRI



ASSESTAMENTO GENERALE DI
BILANCIO

Verifica finanziaria finalizzata
al mantenimento degli equilibri
di bilancio

RICOGNIZIONE STATO DI
ATTUAZIONE DEI
PROGRAMMI



DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE

Verifica di efficacia finalizzata
alla nuova programmazione
strategico-operativa

**Prorogato al
30 settembre
2020 il DUP
2021-2023**

Salvaguardia degli equilibri tra emergenza e norme speciali




Per gli enti che approveranno il bilancio di previsione 2020-2022 a fine luglio, è necessario adottare anche la salvaguardia degli equilibri. L'approvazione del bilancio infatti non sostituisce la salvaguardia. Occorre adottare due separati atti.

Per applicare avanzo libero al bilancio di previsione iniziale, occorre rispettare comunque le disposizioni previste dall'art. 187 del Tuel (eventuale dichiarazione di squilibrio)

PROROGA AL

30 SETTEMBRE 2020



PROROGATI AL 30/11/2020

SALVAGUARDIA E ASSESTAMENTO: COSA FARE?

CHE COSA	SALVAGUARDIA	ASSESTAMENTO	Riferimento
1) Verifica di tutte le voci di entrata e di spesa, compresi i fondi di riserva ai fini del mantenimento degli equilibri di competenza e di cassa	SI	SI	Art. 175, c. 8 +Art. 193 Tuel
2) Copertura disavanzo di amministrazione o di gestione	SI	NO	Art. 193 Tuel
3) Riconoscimento debiti fuori bilancio	SI	NO	Art. 193 Tuel
4.1) Congruità del FCDE di previsione	NO	SI	p.c. 4/2, punto 3.3
4.2) Congruità del FCDE accantonato nel risultato	SI	NO	p.c. 4/2, punto 3.3 + art. 193
5.1) Verifica coperture finanziarie investimenti con margini di entrate correnti	SI	SI	p.c. 4/2, punto 5.3.10
5.2) Verifica andamento lavori pubblici	SI	SI	p.c. 4/2, punto 5.3.11
6) Regolarizzazione pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive	SI	SI	p.c. 4/2, punto 6.3

L'impatto dell'emergenza COVID-19 sui nostri bilanci

Salvaguardia degli equilibri tra emergenza e norme speciali



A rischio la tenuta dei bilanci degli enti, specie quelli già in sofferenza



DOVE E COME REPERIRE LE RISORSE: LE MISURE STRAORDINARIE

Risorse	Norma	Cosa finanziano	Ammontare	Note
Risparmio quota capitale da sospensione mutui Mef	Art 112, DL 18/2020	interventi utili a fronteggiare l'emergenza COVID-19	Variabile per ogni ente	
Risparmio quota capitale mutui CDP derivante da rinegoziazione	Comunicato CDP del 2/4	Spese correnti o minori entrate	Variabile per ogni ente	
Risparmio quota capitale da sospensione mutui CDP enti colpiti dal sisma del 2012-2016-2017	Comunicato CDP del 17/4	Spese correnti o minori entrate	Variabile per ogni ente	
Risparmio quota capitale mutui istituti privati	Accordo ANCI-UPI-ABI	Spese correnti o minori entrate	Variabile per ogni ente	
Oneri di urbanizzazione e relative sanzioni (tranne le sanzioni ex art. 31, comma 4-bis, DPR 380/2001)	Art. 109, co. 2, DL 18/2020	Spese correnti connesse all'emergenza	Variabile per ogni ente	
Avanzo di amministrazione libero (utilizzabile anche anticipatamente se approvato schema di rendiconto e acquisito parere organo di revisione)	Art. 109, co. 2, DL 18/2020	Spese correnti connesse all'emergenza Copertura debiti fuori bilancio e provvedimenti di salvaguardia	Variabile per ogni ente	Non per gli enti che sono in disavanzo
Svincolo quote vincolate di avanzo	Art. 109, co. 1-ter, DL 18/2020	interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus COVID-19	Variabile per ogni ente	Problemi per gli enti che sono in disavanzo
Maggior recupero disavanzo di amministrazione 2019, a riduzione del disavanzo applicato al BP 2020	Art. 111, co. 4-bis, DL 18/2020	Spese correnti o minori entrate	Variabile per ogni ente	Verificare se solo dal 2019 o possibile recuperare anni precedenti
Contributo per spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi	Art. 114, DL 18/2020 e DM 16/04	spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi	70 ml complessivi	
Contributo per straordinari e DPI personale PM	Art. 115, DL 18/2020 e DM 16/04	straordinari e DPI personale PM impiegato nel contrasto all'emergenza	10 ml complessivi	
Fondo per la solidarietà alimentare	OCDPC 658/2020	Buoni alimentari o altri generi di prima necessità	400 ml	
Raccolta fondi finalizzata	===	Le spese individuate dall'amministrazione come finalità della raccolta	Variabile per ogni ente	

Salvaguardia degli equilibri tra emergenza e norme speciali

LA CONTRAZIONE DELLE ENTRATE

Tit.	Entrata	Rischio	Cosa succede in spesa?
I	IMU	Minori incassi connessi alla riduzione della liquidità dei contribuenti (aumento evasione). Si stima in misura pari alla contrazione del PIL (-10%)	
I-III	TOSAP/COSAP	Riduzione gettito per contrazione di iniziative. Esenzione art. 113 d.l. 34/2020	
I	Pubblicità	Riduzione gettito per contrazione di iniziative	
I	Addizionale IRPEF	Riduzione gettito per riduzione del reddito imponibile IRPEF (10-15%). L'analisi della composizione del gettito può costituire un utile parametro di riferimento	
I	TARI	Non si prevede una contrazione del gettito di competenza bensì un aumento dell'insoluto per riduzione della liquidità.	La contrazione della produzione di rifiuti è compensata da aumento di costi per smaltimento rifiuti speciali
I	Recupero evasione tributi	Appare difficile ipotizzare che l'attività riprenda a ritmi nomarli, andando ad incidere su una platea di persone in gran parte colpite dalla crisi (sospensione attività di notifica)	Riduzione FCDE e riduzione aggio
I	Imposta di soggiorno	Contrazione del gettito per calo delle presenze turistiche	Riduzione spese per turismo

Salvaguardia degli equilibri tra emergenza e norme speciali

Tit.	Entrata	Rischio	Cosa succede in spesa?
III	Proventi sanzioni CDS	Riduzione degli accertamenti delle violazioni al CDS per riduzione degli spostamenti	Contestuale riduzione di spese per gestione dei verbali e delle spese vincolate
III	Proventi dei parcheggi a pagamento	Riduzione proventi per contrazione degli spostamenti, riduzione presenze e chiusura attività	Si riduce anche la spesa per la gestione dei parcheggi
III	Refezione scolastica, trasporto, nido e altre entrate connesse ai servizi educativi e per l'infanzia/1	Riduzione entrata per mancata fruizione del servizio Agevolazioni per aiutare le famiglie in difficoltà	La sospensione delle attività comporta una riduzione della spesa. Attenzione tuttavia a quanto prescrive l'art. 48-97 del d.l. 18/2020
III	Refezione scolastica, trasporto, nido e altre entrate connesse ai servizi educativi e per l'infanzia/1	Le riduzioni accordate ai proventi devono essere trattate come minori entrate (con conseguente riduzione del corrispettivo ai fini IVA) per evitare la doppia penalizzazione (ovvero di dover pagare IVA)	=====
III	Proventi dei servizi culturali (musei, teatri, spettacoli)	Riduzione proventi per sospensione delle attività I biglietti già incassati per eventi annullati devono essere rimborsati o tramutati in voucher	Verificare bene i contenuti dei contratti sottoscritti
III	Diritti di segreteria	È presumibile riscontrare anche una riduzione dei proventi dei diritti di segreteria, in relazione alla chiusura degli uffici	

Salvaguardia degli equilibri tra emergenza e norme speciali

Tit.	Entrata	Rischio	Cosa succede in spesa?
IV	Proventi permessi di costruire	In caso di crisi conclamata economica, si registrerà una riduzione dei proventi derivanti dall'attività edilizia	Se gli OOUU finanziavano spesa corrente, verificare la rigidità della stessa
IV	Alienazioni	In caso di crisi conclamata economica, è probabile riscontrare una maggiore difficoltà a vendere il patrimonio	Minori risorse per investimenti

LE NUOVE ESIGENZE DI SPESA DETTATE DALL'EMERGENZA



Salvaguardia degli equilibri tra emergenza e norme speciali

Disciplina delle prestazioni individuali domiciliari (art. 48 del d.l. 18/2020)

Che cosa	Descrizione
<p>Destinatari</p>	<p>Appaltatori/Concessionari di contratti ad oggetto:</p> <p>a) servizi educativi di cui al d.lgs. 65/2017 (nidi e i micronidi, sezioni primavera, i servizi integrativi per le famiglie (spazi gioco e centri per bambini e famiglie), i servizi educativi in contesto domiciliare, mentre le scuole per l'infanzia operano in continuità con i servizi educativi per l'infanzia e con il primo ciclo di istruzione o scuola primaria), scuola materna, scuola elementare e scuola media inferiore, ivi compresi i servizi di supporto agli alunni disabili;</p> <p>b) servizi socio-assistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora, dei servizi sanitari differibili,</p>
<p>Che cosa</p>	<p>Riprogettazione delle attività durante il periodo di sospensione, in altre prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza, secondo le priorità individuate dall'amministrazione. La co-progettazione può essere proposta anche dall'operatore economico</p>
<p>Importi che possono essere pagati</p>	<p>Una prima quota relativa alle prestazioni riconvertite secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi (quota obbligatoria)</p> <p>Una seconda quota per il mantenimento delle strutture attualmente interdette, ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività, tramite personale a ciò preposto, in modo che le strutture siano immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, all'atto della ripresa della normale attività (quota obbligatoria)</p> <p>Una terza quota, eventualmente riconosciuta a copertura delle spese residue incompressibili, definita tenendo anche in considerazione altre entrate che affluiscono agli enti gestori (quota facoltativa)</p>
<p>Trattamenti salariali in deroga</p>	<p>Per le ore non lavorate gli operatori possono usufruire dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga</p>

***GLI EFFETTI SULLE ENTRATE E SULLE
SPESE CONNESSE ALL'EMERGENZA
POTREBBERO CONDURRE A SQUILIBRI
DI COMPETENZA ED A SQUILIBRI DI
CASSA, PER I QUALI IL LEGISLATORE HA
ADOTTATO MISURE STRAORDINARIE***



I trasferimenti

IL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

DPCM
“Determinazione
e riparto del
Fondo di
solidarietà
comunale 2020”
del 29 marzo

si sancisce l'accordo sul FSC già raggiunto l'11 dicembre 2019 in Conferenza Stato-Città: confermati i numeri, già previsti in competenza.

Si predispongono l'erogazione anticipata dell'acconto FSC del 66%, rispetto al termine riportato come di consueto nello stesso DPCM “entro il mese di maggio”.

Erogati circa circa 4,3 miliardi di euro entro il 31 marzo

SPESE DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEGLI UFFICI, DEGLI AMBIENTI E DEI MEZZI (art. 114 D.L. 18/2020)



70 milioni di euro

65 milioni per i Comuni

5 milioni per le Province e le Città Metropolitane

in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali.

CRITERI DI RIPARTIZIONE

numero di casi di contagio da Covid-19 accertati alla data del 10 aprile 2020 (66,667 %)

popolazione residente al 31 dicembre 2018 (33,333 %)

N.B.

Su richiesta di Anci è stata prevista una soglia minima per ciascun comune di importo non inferiore a mille euro, al fine di evitare attribuzioni di entità irrisoria.

SPESE PER POLIZIA MUNICIPALE (art. 115 D.L. 18/2020)



10 milioni di
euro

Per lo straordinario del personale della polizia locale di Comuni, delle Province e Città metropolitane direttamente impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemico da Covid-19 e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale del medesimo personale.

CRITERI DI RIPARTIZIONE

numero di casi di contagio da Covid-19 accertati alla data del 10 aprile 2020 (**66,667 %**)

popolazione residente al 31 dicembre 2018 (**33,333 %**)

SOLIDARIETA' ALIMENTARE



Ordinanza n. 658/2020: ha disposto l'erogazione dei fondi, disciplinando le relative modalità



Ha materialmente erogato i fondi ai comuni, attingendo dal capitolo del fondo di solidarietà comunale, in attesa di reintegro. Le risorse sono da considerarsi aggiuntive per i comuni e da contabilizzare al PdC E.2.01.01.01.001



- 1) Apporta variazione di bilancio per iscrivere le risorse di entrata e di spesa
 - > per chi è in esercizio provvisorio: delibera di Giunta senza ratifica
 - > per chi ha approvato il bilancio: delibera di Giunta da ratificare (att.: Il termine di 60 gg non è stato modificato e non è chiaro se si possa far valere la sospensione dei procedimenti ex art. 107 del d.l. 18/2020 (modificato dall'art. 37 del d.l. 23/2020 (fino al 15 maggio 2020))
- 2) Approva i criteri per l'attribuzione delle somme
- 3) Provvede ad erogare le risorse
- 4) Può attivare una specifica donazione dedicata alla solidarietà alimentare, per la quale è autorizzata un'apertura di apposito conto bancario

Salvaguardia degli equilibri tra emergenza e norme speciali

COME GESTIRE I FONDI DELLA SOLIDARIETA' ALIMENTARE

ND	OPZIONE	Controparte	Configurazione	Trattamento fiscale	CIG/DURC
1	Comune eroga il contributo direttamente al beneficiario	Beneficiario contributo	Trasferimento di somme	Fuori campo IVA (art. 2, comma 3, lett. a) DPR 633/1972)	NO
2	Comune acquista generi alimentari (pacchi spesa) e prodotti di prima necessità	Esercizio commerciale	Acquisto di beni	Imponibile IVA	SI
3	Comune acquista buoni spesa da società specializzate	Società che emette buoni spesa	Acquisto di beni	Imponibile IVA	SI
4	Comune emette buono spesa (voucher multiuso)	Esercizio commerciale	Trasferimento di somme	Fuori campo IVA	NO
4.1	Comune paga delle commissioni per la gestione elettronica dei buoni o altre prestazioni	Operatore economico	Corrispettivo di servizio	Imponibile IVA	SI
5	Comune accredita le somme su tessera sanitaria del beneficiario	Beneficiario contributo	Trasferimento di somme	Fuori campo IVA	NO
6	Comune acquista carte prepagate messe a disposizione da catene di supermercati	Esercizio commerciale	Trasferimento di somme	Fuori campo IVA	NO

FONDO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI



Si prevedono attività ispettive da parte della RGS

FONDO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI

COMUNICATO IFEL DEL 4 GIUGNO 2020

Va infine ricordato che il riparto complessivo del fondo ex art. 106 dovrà avvenire entro il 10 luglio pv e che, per i motivi sopra

menzionati, non è possibile stimare con precisione l'importo spettante a ciascun Comune. Una valutazione prudentiale ed approssimativa può essere effettuata rapportando l'importo ricevuto dal singolo ente a titolo di acconto (30%, 900 mln. complessivi) al totale del fondo (100%, 3 mld. complessivi) e riducendo prudentialmente del 10/15% il risultato ottenuto. Tale

risultato, che ha valore meramente indicativo, può tuttavia essere provvisoriamente considerato ai fini della formulazione delle previsioni o della verifica degli equilibri di bilancio, nelle more della determinazione definitiva del riparto.

Secondo il comunicato IFEL, in attesa che venga assegnato integralmente il fondo, la stima può essere effettuata nel modo che segue:



VOCI	IMPORTO
Acconto ricevuto (30%)	100.000
Rapporto a 100% (100.000/30*100)	333.333
Riduzione prudentiale 15%	-50.000
FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI	283.333

Salvaguardia degli equilibri tra emergenza e norme speciali

FONDO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI

Il fondo non può alimentare nuove spese ma dovrà essere utilizzato per finanziare il calo stimato delle entrate. Pertanto la variazione di bilancio da predisporre dovrà prevedere:

MAGGIORI ENTRATE	IMPORTO	MINORI ENTRATE	IMPORTO
Fondo funzioni fondamentali (SIOPE E.2.01.01.01.001)	+283.333	Imu	-100.000
		Irpef	-35.000
		Recupero evasione	-68.333
		Parcheggi	-50.000
		CDS	-30.000
TOTALE A PAREGGIO	+283.333	TOTALE A PAREGGIO	-283.333

L'individuazione
delle entrate è
demandata
all'ente

CONTRIBUTO PER I CENTRI ESTIVI



Con DPCM del 25 giugno 2020 sono stati distribuiti i 135 milioni di euro stanziati dall'art. 105 del d.l. 34/2020 destinati a finanziare le spese per i centri estivi dei comuni. Il riparto è avvenuto in maniera proporzionale alla popolazione infantile di età compresa tra i 3 e i 14 anni.

REGIONE	COMUNE	CODICE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	COD_ENTE	BAMBINI 3 <età < 14	% pop	FINANZIAMENTO	PREVISTO
Emilia-Romagna	AGAZZANO	245	303420	186	0,00042	4.031,51 €	9.558.000,00 €
Emilia-Romagna	ALBARETO	244	303390	144	0,00033	3.121,17 €	
Emilia-Romagna	ALBINEA	247	183412	920	0,00209	19.940,81 €	
Emilia-Romagna	ALFONSINE	246	66757	1103	0,00250	23.907,30 €	
Emilia-Romagna	ALSENO	245	303421	443	0,00100	9.601,93 €	

Il DPCM è scaricabile sul sito ANCI

<http://www.anci.it/decreto-di-riparto-da-150-milioni-in-attesa-di-registrazione-da-parte-della-corte-dei-conti/>

Salvaguardia degli equilibri tra emergenza e norme speciali



CONTRIBUTO PER I CENTRI ESTIVI

Finalità del contributo

Interventi di **potenziamento** dei centri estivi, dei servizi socio educativi, ecc.

Riconoscimento del contributo

La regione predispone elenco dei comuni ad attivare interventi di potenziamento dei centri estivi

I comuni devono comunicare alle regioni l'indisponibilità a ricevere i fondi (art. 2, comma 2)

Erogazione del contributo

Entro 15 gg dalla registrazione del DPCM a titolo di «anticipazione»

REALIZZAZIONE INTERVENTI

IN COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI

Monitoraggio

Entro 120gg i comuni dovranno trasmettere la documentazione sull'utilizzo delle risorse e i risultati raggiunti. Sarà predisposta una scheda di rilevazione

CONTRIBUTO PER I CENTRI ESTIVI



IL DUBBIO E' SE IL CONTRIBUTO POSSA
SOLO ANCHE SPESE PER LO
SVOLGIMENTO INCREMENTATIVO RISPETTO A
O QUELLE PROGRAMMATE ESTIVI A BILANCIO O SE
POSSA COPRIRE ANCHE SPESE GIA'
PROGRAMMATE, ESEMPIO GAP TRA SPESE ED
ENTRATE DA UTENZA IN PRECEDENZA COPERTE
CON RISORSE GENERALI.



CONTRIBUTI ESENZIONE IMU SETTORE TURISTICO

L'art. 177 del decreto-legge Rilancio (DL 34/2020) esonera dal pagamento dell'acconto IMU in scadenza il prossimo 16 giugno 2020 (sia relativamente alla quota Stato che alla quota comune):

IMU dovuta su	Esenzione 2020	Rimborso comuni
stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali	Acconto 16/06/2020	155 milioni ripartiti con DM entro 30 gg
immobili degli stabilimenti termali		
immobili rientranti nella categoria catastale D/2	Acconto 16/06/2020, solo se proprietario coincide con il gestore	
immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi		


L'acconto di giugno 2020 sarà importante per capire l'andamento del gettito 2020 e quindi stimare le perdite rispetto alle previsioni di bilancio. Influiscono negativamente:

- eventuali proroghe/moratorie stabilite dai comuni, che spostando il termine dell'acconto impediscono di avere informazioni utili per la scadenza del 31/07;
- la difficoltà del CAAF di predisporre i modelli di versamento dell'IMU. Ciò potrà condurre ad una morosità incolpevole e ad uno strascico dei flussi oltre la scadenza del 31/07
- l'aumento delle aliquote deciso dal comune, che avranno effetto solo sull'acconto

Salvaguardia degli equilibri tra emergenza e norme speciali

CONTRIBUTI ESENZIONE TOSAP/COSAP PUBBLICI ESERCIZI

L'art. 181 del DL 34/2020 introduce delle misure agevolative a favore delle imprese di pubblico esercizio.



Esonero dal 1/5 al 31/10 (6 mesi) dal pagamento della TOSAP/COSAP. **Riconosciuto un contributo di 127,5 ml ai comuni (15% ca degli incassi SIOPE 2019)**

Le domande di concessione/autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico sono presentate in via telematica con la sola planimetria. Non si applica il bollo

La posa in opera di pedane, dehors, tavolini, sedie, attrezzature, ecc. su strade e aree pubbliche non è soggetta ad autorizzazione fino al 31/10



**SONO ESCLUSI
DAI BENEFICI:**

1) ATTIVITA' ARTIGIANALI (GELATERIE, PIZZERIE, ECC.)

**2) ALTRE ATTIVITA' ECONOMICHE DEL COMPARTO
TURISTICO NON ALIMENTARE**

I comuni che applicano la COSAP possono estendere le agevolazioni. I comuni che applicano la TOSAP hanno poteri limitati stante la riserva di legge in materia di esenzioni

TOSAP/COSAP: I CONTRIBUTI

La bozza di DM di riparto circolata nei giorni scorsi prevede:

- l'assegnazione del 90% dei contributi (114,75 ml). Il 10% sarà successivamente ripartito con altro decreto;
- l'attribuzione in base alla media degli incassi SIOPE 2017-2019 a titolo di TOSAP/COSAP
- degli algoritmi «correttivi» per gli enti che negli anni considerati presentano sia gettito TOSAP che gettito COSAP
- conseguentemente viene determinato un «gettito di riferimento» TOSAP/COSAP
- il gettito di riferimento viene assunto come criterio, insieme al numero di imprese di pubblico esercizio

Gettito Tosap/Cosap di riferimento



Numero di imprese di pubblico esercizio operanti nel comune

70
%

30
%

Ai comuni che non presentano gettito non viene erogato alcuno contributo (att. non vengono considerate le unioni!!!)

COTRIBUTI PER MINOR GETTITO IMPOSTA DI SOGGIORNO

L'art. 180 del DL 34/2020 stanziava 100 ml per far fronte al calo di gettito dell'imposta di soggiorno/imposta di sbarco/contributo di soggiorno. Un apposito DM dovrà erogare il contributo entro 30 gg.



Stanziati 100 milioni di euro per rimborsare i comuni delle minori entrate relative a:

- imposta di soggiorno;
- contributo di sbarco;
- contributo di soggiorno.

Il contributo è pari al 21% circa del gettito dell'imposta relativo all'anno 2019

La disposizione modifica anche il ruolo delle strutture ricettive, che vengono qualificate come «responsabili di imposta» e quindi superato il ruolo di agente contabile e superato anche l'obbligo di rendere il conto della gestione alla Corte dei conti

I CONTRIBUTI PER I COMUNI DELLA ZONA ROSSA

L'articolo 112 del decreto legge Rilancio stanziava un fondo di 200 milioni da destinare ai comuni delle province di:

- Bergamo;
- Brescia;
- Cremona;
- Lodi;
- Piacenza;

maggiormente colpiti dall'emergenza sanitaria.

Il fondo è stato ripartito con decreto del Ministero dell'interno del 27 maggio 2020 in base alla popolazione residente dei diversi comuni e le risorse dovranno essere utilizzate per interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l'emergenza sanitaria da COVID-19. **NON VI E' OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE**

Rispetto il testo dell'art. 112 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale includeva tra i destinatari dei fondi anche i comuni dichiarati entro il 3 maggio 2020 "zona rossa" da provvedimenti statali o regionali per almeno 30 gg consecutivi. Con successivo avviso di rettifica pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 129 del 20 maggio 2020 è stato modificato il testo dell'articolo , togliendo i riferimenti ai comuni della zona rossa.

I risparmi sui mutui

SOSPENSIONE QUOTA CAPITALE MUTUI anno 2020

MUTUI CASSA DD.PP. – GESTIONE ORDINARIA (comunicato stampa del 2 aprile di CDP)

Quota interessi 2020

Sarà pagata regolarmente

Quota capitale 2020

È prevista una rinegoziazione con
allungamento del prestito

Le risorse liberate dovranno essere utilizzate
per spese correnti fino al 2023



È attesa per fine mese una circolare che dovrà illustrare e regolare le caratteristiche dell'operazione. Sarà necessario fare specifica richiesta.

SOSPENSIONE QUOTA CAPITALE MUTUI anno 2020

MUTUI CASSA DD.PP. – GESTIONE MEF
(art. 112 D.L. 18/20 – comunicato stampa del 17 aprile)

Quota interessi 2020

Sarà pagata regolarmente

Quota capitale 2020

Sarà pagata l'anno successivo alla scadenza del prestito (se ad esempio il prestito scade nel 2025, la rata sarà pagata nel 2026. Di fatto viene allungato il periodo di amm.to)

Le risorse liberate dovranno essere utilizzate per il finanziamento di interventi utili a fronteggiare l'emergenza COVID-19. Si tratta ovviamente di spese correnti

Con variazione gli enti possono già liberare le risorse e ridestinarle.



I mutui MEF sono individuati separatamente ai mutui "ordinari" nell'estratto conto inviato semestralmente dalla Cassa depositi e prestiti spa

SOSPENSIONE QUOTA CAPITALE E INTERESSI MUTUI anno 2020

MUTUI CASSA DD.PP. – GESTIONE ORDINARIA (comunicato stampa del 17 aprile di CDP)

**sospensione del pagamento delle rate del 2020
liberando risorse al fine di agevolare il superamento dello stato emergenziale**

enti locali colpiti dagli eventi sismici del 2012 (Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto) e comuni della zona rossa individuati dal DPCM del 23 febbraio 2020

il differimento del pagamento delle rate previste per il 2020 in 20 semestralità a partire dal 2021, senza sanzioni ed interessi

enti locali colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 (Regioni Lazio, Abruzzo, Marche, Umbria) e del 2017 (Isola di Ischia)

il differimento del pagamento delle rate previste per il 2020 rispettivamente al terzo anno ed al primo anno successivo la data di fine ammortamento contrattuale, senza sanzioni ed interessi



Gli enti che non volessero beneficiare dei citati differimenti, dovranno trasmettere, entro il 30 aprile p.v., apposita comunicazione

SOSPENSIONE QUOTA CAPITALE MUTUI anno 2020

MUTUI PRIVATI

(Accordo ANCI-UPI-ABI del 6 aprile 2020)

Quota interessi 2020

Sarà pagata regolarmente

Quota capitale 2020

Sarà pagata l'anno successivo alla scadenza del prestito (max 30 anni)

Le risorse liberate dovranno essere utilizzate per il finanziamento di spese correnti

La domanda dovrà essere presentata alla banca entro il 15 maggio 2020



Non possono accedere alla sospensione:

- gli enti non in regola con i pagamenti
- gli enti sciolti per mafia
- gli enti in dissesto

Salvaguardia degli equilibri tra emergenza e norme speciali


Riepilogo dei risparmi derivanti da rinegoziazione/sospensione dei mutui e relativa destinazione

Che cosa	Risparmio	Anno/i	Destinazione	Note
Rinegoziazione mutui CDP (Circolare 1300/2020)	Capitale+interessi	Dal 2020 e fino all'anno in cui cessa il risparmio	Spese correnti Riduzione entrate correnti Spese di investimento	Dal 2024 i risparmi in linea capitale dovranno finanziare spesa di investimento (art. 7, comma 2, d.l. 78/2015)
Sospensione mutui Mef (art. 112 d.l. 18/2020)	Solo quota capitale	Solo anno 2020	Interventi necessari a far fronte all'emergenza COVID-19	Sia spese correnti che spese di investimento
Sospensione mutui istituti privati	Solo quota capitale	Solo anno 2020	Spese correnti Riduzione entrate correnti Spese di investimento	===
Sospensione mutui ICS	Solo quota capitale	Solo anno 2020	Spese correnti Riduzione entrate correnti Spese di investimento	===

Utilizzo avanzo ed oneri

DESTINAZIONE PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE

(art. 109, comma 2, d.l. 18/2020)



CHE COSA	PER IL 2020	A REGIME
Proventi permessi di costruire e sanzioni	Spese correnti per emergenza COVID-19	Finalità previste dall'art. 1, comma 460, della legge 232/2016
Sanzioni ex art. 31, comma 4-bis, DPR 380/2001	Finalità previste dall'art. 1, comma 460, della legge 232/2016	

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO

(art. 109, comma 2, d.l. 18/2020)

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO

Gli enti locali potranno utilizzare per il 2020 l'avanzo libero per finanziare le spese correnti connesse all'emergenza in corso (che sono comunque da considerare come spese non ricorrenti)

La priorità deve restare l'utilizzo per la salvaguardia e il riconoscimento dei debiti fuori bilancio

È possibile utilizzare l'avanzo libero per spese COVID-19 anche prima del rendiconto, nei limiti dell'80% della quota risultante dallo schema

Gli enti locali potranno utilizzare fino all'80% dell'avanzo libero per spese COVID-19, anche prima dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019, a condizione che:
a) sia stato approvato lo schema da parte dell'organo esecutivo;
b) sia stato rilasciato il parere dell'organo di revisione.

L'avanzo potrà essere applicato anche in esercizio provvisorio da parte degli enti che non hanno ancora approvato il bilancio di previsione.

N.B.

N.B.

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO


(art. 109, comma 2, d.l. 18/2020)

FINALITA' UTILIZZO AVANZO LIBERO (ART. 187, COMMA 2, DEL TUEL)	FINALITA' UTILIZZO AVANZO LIBERO 2020 (ART. 109, COMMA 2, D.L. 18/2020)
 in ordine di priorità	
copertura dei debiti fuori bilancio	copertura dei debiti fuori bilancio
salvaguardia degli equilibri di bilancio	salvaguardia degli equilibri di bilancio
=====	Spese correnti connesse all'emergenza COVID -19
finanziamento di spese di investimento	finanziamento di spese di investimento
finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente	finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente
l'estinzione anticipata dei prestiti.	l'estinzione anticipata dei prestiti.



Non è possibile utilizzare l'avanzo libero per il finanziamento delle spese di investimento se prima non viene garantito il permanere degli equilibri di bilancio e non sono state coperte le spese correnti connesse all'emergenza

LO SVINCOLO DELL'AVANZO DERIVANTE DA CONTRIBUTI



Lo svincolo può già avvenire in fase di approvazione dello schema di rendiconto da parte dell'organo esecutivo, previa comunicazione all'amministrazione statale o regionale che ha erogato le somme. Le risorse, che così svincolate confluiranno in avanzo libero, potranno essere utilizzate, nelle more dell'approvazione definitiva del rendiconto, nei limiti dell'80%, ai sensi del comma 2.

Il nodo della TARI

Salvaguardia degli equilibri tra emergenza e norme speciali

LA TARI

L'intreccio dell'avvio delle competenze di ARERA e della normativa emergenziale, sta facendo emergere un vero e proprio caos nella gestione della TARI per il 2020



REGOLAMENTO

Il termine attuale è il 30/9/2020

Proroghe termini di versamento

Si possono differire anche con solo delibera di Giunta (Consiglio di Stato 4435/2018)

PEF E TARIFFE 2020

L'art. 107, comma 5 del d.l. 18/2020 concede agli enti una doppia opzione:


Approvare PEF e tariffe 2020 entro il termine di approvazione del bilancio

Applicare per il 2020 le tariffe 2019, rinviando a dicembre l'approvazione del PEF per il 2020. Il conguaglio sarà effettuato sulle annualità successive

Salvaguardia degli equilibri tra emergenza e norme speciali

PEF E TARI-TCP: L'OPZIONE DELL'ART. 107, COMMA 5, DEL D.L. 18/2020


L'articolo 107, comma 5, del d.l. 18/2020 consente ai comuni di applicare per il 2020 le tariffe della TARI/TCP applicate nel 2019, rinviando al 31/12/2020 la determinazione del PEF da parte dell'ente territorialmente competente. Le novità connesse all'introduzione del nuovo MTR e la mole di lavoro posta a carico degli ETC sta orientando la maggior parte degli enti a rinviare a dicembre l'approvazione del PEF, prorogando per quest'anno le tariffe del 2019.



Salvaguardia degli equilibri tra emergenza e norme speciali

PEF E TARI-TCP: L'OPZIONE DELL'ART. 107, COMMA 5, DEL D.L. 18/2020

La decisione di prorogare per il 2020 le tariffe della TARI/TCP applicate per il 2019 di fatto non garantisce più la copertura dei costi del servizio indicati nel PEF. A ciò si deve aggiungere che il PEF, che sarà determinato secondo il MTR di ARERA, non corrisponderà necessariamente alle spese sostenute in bilancio per il servizio rifiuti.



Salvaguardia degli equilibri tra emergenza e norme speciali

COME FINANZIARE LE AGEVOLAZIONI TARI

Con la delibera 158/2020 ARERA ha fornito indicazioni sul riconoscimento delle riduzioni a favore delle utenze non domestiche per via della chiusura delle attività imposta dal COVID-19. A parte queste l'ente può riconoscere ulteriori riduzioni «facoltative». Come può coprire il costo di tali agevolazioni?

RISORSE GENERALI DI
BILANCIO

Ai sensi del comma 660 della legge 147/2013
il comune può riconoscere
riduzioni/agevolazioni da finanziare
con risorse di bilancio

A CARICO DEL PEF
TARI

L'ETC pone a carico del PEF il costo delle riduzioni e delle agevolazioni sociali per le utenze domestiche, che sarà congruato sui tre anni successivi (2021-2023)

ARERA consente di accedere all'anticipazione della CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI da restituire in 3 anni (solo per chi adotta la metodologia tariffaria del MTR) – Rif. delibera 238/2020 di ARERA

***Le verifiche in sede di salvaguardia e
assestamento***



LE VERIFICHE IN SALVAGUARDIA

VERIFICHE DI TUTTE LE VOCI DI ENTRATA E DI SPESA

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI

IL RICONOSCIMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO

VERIFICHE INVESTIMENTI

REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTI AZIONI ESECUTIVE

CONGRUITA' FCDE

LE MISURE DI RIEQUILIBRIO

IL RICONOSCIMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO

La Commissione Arconet ha inoltre precisato che **NON E' POSSIBILE PAGARE UN DEBITO FUORI BILANCIO SENZA IL SUO RICONOSCIMENTO.**



Dello stesso avviso la Corte dei conti Puglia, n. 29/2018.

A favore del pagamento dei debiti fuori bilancio prima del riconoscimento si veda la Corte dei conti Campania (deliberazione n. 2/2018) e Liguria (deliberazione n. 73/2018).

LA CORTE DEI CONTI AUTONOMIE (DEL. 27/2019) HA STABILITO CHE IL PAGAMENTO DEL DEBITO DEVE SEMPRE ESSERE PRECEDUTO DAL SUO RICONOSCIMENTO

NON VIENE INVECE CHIARITO SE SIA POSSIBILE RICONOSCERE UN DEBITO FUORI BILANCIO PRIMA DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE. Secondo i più recenti orientamenti (Corte conti Sicilia n. 18/2016) in esercizio provvisorio è possibile unicamente riconoscere debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive.

Salvaguardia degli equilibri tra emergenza e norme speciali

IL RICONOSCIMENTO DI DEBITI FUORIBILANCIO

Con la salvaguardia degli equilibri è necessario procedere al riconoscimento dei debiti fuori bilancio. Si segnalano a proposito le nuove indicazioni fornite dalla Commissione Arconet nella seduta del 30 marzo 2016.

CHE COSA	DBF
Sentenza passata in giudicato per contenzioso sorto a fronte di obbligazioni giuridiche regolarmente registrate (l'impegno si mantiene)	NO, perché coperta da impegno
Spese di giudizio o altri oneri riferiti al contenzioso di cui sopra	NO, se tempestivamente registrate entro i termini di pagamento previsti da sentenza
Sentenza passata in giudicato per contenzioso sorto a fronte di obbligazioni giuridiche NON registrate (l'impegno non è stato assunto)	SI, anche se esiste fondo a copertura
Obbligazioni derivanti non da contratti per rimborsi spese ecc. registrate al momento della richiesta di pagamento	NO

IL RIPIANO DEL MAGGIORE DISAVANZO DA RENDICONTO 2019

Con la chiusura del rendiconto si potrebbero verificare diverse situazioni di disavanzo. A seconda della tipologia di disavanzo ci sono diverse modalità e tempistiche di ripiano

1. Disavanzo ordinario

- deriva dal risultato negativo dell'esercizio
- si ripiana in tre anni o entro il termine del mandato amministrativo

2. Disavanzo da piano di riequilibrio pluriennale

- deriva dal ricorso dell'ente alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243 bis del TUEL
- si ripiana in tempi variabili da 4 a 20 anni in base all'entità delle passività

3. Disavanzo straordinario

- deriva dal riaccertamento straordinario dei residui
- si ripiana in 30 anni ai sensi del DM 02/04/2015

4. Disavanzo tecnico

- deriva dal saldo negativo delle reimputazioni dei residui passivi meno i residui attivi
- si può rinviare la copertura all'esercizio in cui matura l'esigibilità dei residui attivi reimputati

IL RIPIANO DEL MAGGIORE DISAVANZO DA RENDICONTO 2019

5. Disavanzo da FCDE

- deriva dal maggiore disavanzo derivante dal passaggio dal metodo semplificato al metodo ordinario
- si ripiana in quote costanti in massimo 15 anni a partire dal 2021

RINVIATO AL
2021!!!

6. Disavanzo da anticipazione di liquidità

- deriva dall'obbligo di accantonare un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni concesse e non ancora rimborsare
- si ripiana a partire dal 2020 per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nell'esercizio

7. Disavanzo da mancato trasferimento di somme da altri livelli di governo


- deriva dal disavanzo applicato nell'es. precedente e non ripianato per mancato trasferimento di somme da altri livelli di governo a seguito di sentenze della corte costituzionale o di altre giurisdizioni
- si ripiana nei 3 esercizi successivi con altre risorse o in base all'esigibilità dei suddetti trasferimenti

8. Disavanzo da stralcio cartelle esattoriali fino a mille euro

- deriva dallo stralcio delle cartelle esattoriali fino a mille euro ante 2010
- si può ripianare in massimo 5 anni con quote costanti

IL DISAVANZO DERIVANTE DAL SUPERAMENTO DEL METODO SEMPLIFICATO

L'articolo 39-quater del DL milleproroghe (decreto 162/2019) consente di spalmare in 15 anni il disavanzo derivante dal maggior accantonamento effettuato a FCDE sulla base del metodo ordinario a partire dall'esercizio 2021.



Salvaguardia degli equilibri tra emergenza e norme speciali

Esempio/1 di calcolo del disavanzo

L'ente nel rendiconto 2018 aveva accantonato a FCDE la somma di 1.200, mentre nel bilancio 2019 lo stanziamento de FCDE era di 350. Con il rendiconto 2019 l'importo del FCDE calcolato con il metodo ordinario ammonta a 2.340. Non sono stati cancellati crediti per inesigibilità.

FCDE rendiconto 2018	1.200
FCDE bilancio 2019	350
Utilizzi FCDE per crediti inesigibili	===
FCDE metodo sintetico	1.550
FCDE metodo ordinario	2.340
Differenza	-790

A seguito di tale maggiore accantonamento, il risultato di amministrazione 2019 evidenzia, alla lettera e), un disavanzo di € 500. Tale disavanzo, di importo non superiore alla differenza tra i due calcoli, potrà essere ripianato in 15 anni a partire dal 2021

Esempio/2 di calcolo del disavanzo

L'ente nel rendiconto 2018 aveva accantonato a FCDE la somma di 1.200, mentre nel bilancio 2019 lo stanziamento de FCDE era di 350. Con il rendiconto 2019 l'importo del FCDE calcolato con il metodo ordinario ammonta a 2.340. Non sono stati cancellati crediti per inesigibilità.

FCDE rendiconto 2018	1.200
FCDE bilancio 2019	350
Utilizzi FCDE per crediti inesigibili	===
FCDE metodo sintetico	1.550
FCDE metodo ordinario	2.340
Differenza	-790

A seguito di tale maggiore accantonamento, il risultato di amministrazione 2019 evidenzia, alla lettera e), un disavanzo di € 900. L'ente non si trovava in disavanzo in sede di riaccertamento straordinario dei residui. Tale disavanzo dovrà quindi essere ripianato:

- per un importo di 790 in max 15 anni dal 2021 (ai sensi dell'art. 39-quater del d.l. 162/2019)
- per un importo di 110 in tre anni (2020-2022) ai sensi dell'art. 187 del Tuel.

Salvaguardia degli equilibri tra emergenza e norme speciali

MODALITA' RIPIANO DEL DISAVANZO

MODALITA' RIPIANO DEL DISAVANZO (ART. 113- N3)	COMPOSIZIONE DISAVANZO 31/12/N ⁹	CIRCULO DISAVANZO			
		Esercizio N ⁷	Esercizio N2	Esercizio N3	Esercizio cresi
Disavanzo della autorizzazione montale N (sopra regione e Province autonome)					-
Disavanzo 81/2014 (capita reo pianodieroculadebea... Disavanzio della ricettamento tra chi adire di					
Disavanzio 31 dicembre....					
Disavanzo costituzione del fondo di liquidità 03/03					
Disavanzio gestione esercizio.... capita reo pianodieroculadebea....					
Disavanzio gestione esercizio.... capita reo pianodieroculadebea....					
Disavanzio gestione esercizio N					
Disavanzo della autorizzazione montale in esercizio (sopra regione e Province autonome)					-
Totale					

Corrisponde alla lettera E)
TOTALE PARTE DISPONIBILE

DISAPPLICAZIONE QUOTA DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 111, DL 18/2020

4-bis. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23

giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro

in quanto maggiore rispetto al minimo impegno previsto in bilancio per gli esercizi successivi non essere applicato al bilancio degli esercizi

successivi»;

Regioni ed enti locali potranno beneficiare subito del miglioramento del ripiano del disavanzo, riducendo la quota da finanziare a carico dell'esercizio successivo



Occorrerà capire se sarà possibile applicare tale norma anche al recupero del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui, dato che per quel disavanzo non è previsto un piano di rientro con azioni «mirate»

LE VERIFICHE DI CONGRUITA' DEL FCDE

Durante l'esercizio gli enti hanno l'obbligo di verificare l'adeguatezza del FCDE. I principi demandano al regolamento di contabilità l'individuazione dei momenti di verifica, fermo restando l'obbligatorietà:

- in sede di **salvaguardia degli equilibri**, di verificare che il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione sia adeguato in relazione all'andamento della gestione dei residui, con obbligo di vincolare/svincolare le corrispondenti quote di avanzo;
- in sede di **assestamento generale di bilancio**, di adeguare il FCDE all'andamento della gestione.



Finanziato dal risultato di
amministrazione




Finanziato dal bilancio di
previsione

1. LA CONGRUITA' DEL FCDE DI COMPETENZA


Ogni volta che si modificano stanziamenti di entrate con FCDE e comunque in sede di assestamento occorre ricalcolare l'importo del FCDE iscritto nel bilancio di previsione, tenendo in considerazione tre elementi:

- 1) PREVISIONI AGGIORNATE
- 2) ACCERTAMENTI
- 3) INCASSI IN C/COMPETENZA.



RIDUCO LA % DI ACCANTONAMENTO A FCDE SOLAMENTE SE LA % DI INCASSI IN C/COMPETENZA E' MIGLIORATIVA RISPETTO ALLA MEDIA QUINQUENNALE SU CUI E' STATO CALCOLATO IL FCDE

2. LA CONGRUITA' DEL FCDE NEL RISULTATO DI AMM.NE




2. LA CONGRUITA' DEL FCDE NEL RISULTATO DI AMM.NE

In sede di salvaguardia occorre verificare l'adeguatezza del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione, procedendo a vincolare/svincolare le quote corrispondenti. Pertanto la verifica da effettuare è la seguente:



2) LA CONGRUITA' DEL FCDE NEL RISULTATO DI AMM.NE




DIVERSAMENTE LA RIDUZIONE DEL FCDE A RENDICONTO IN SEDE DI SALVAGUARDIA PER EFFETTO DELLE RISCOSSIONI IN CONTO RESIDUI E' FACOLTATIVA E DEVE ESSERE ATTENTAMENTE VALUTATA IN RELAZIONE ALL'ADEGUATEZZA DELLO STESSO

Quali leve è possibile utilizzare?

Salvaguardia degli equilibri tra emergenza e norme speciali

	Bilanci o 2020	% FCDE	% riduzione	Bilancio 2020 (al netto FCDE)	IPOTESI Riduzione gettito %	Impatto su bilancio rettificato (al netto fcde)	Variazione (minore gettito totale)
ENTRATE TRIBUTARIE							
IMU - gettito ordinario	27.980			27.980	10%	25.182	- 2.798
Recupero gettito imu	2.800	72%	95%	885	80%	157	- 728
Recupero gettito ICI	800	19%	95%	656	80%	130	- 526
TARI - Gettito ordinario	20.050						-
Recupero TARI	1.700	21%	95%	1.345	70%	403	- 941
Imposta pubblicità	1.400			1.400	50%	700	- 700
Diritto delle pubbliche affissioni	400			400	50%	200	- 200
imposta soggiorno	450			450	50%	225	- 225
TOSAP							
Recupero TOSAP							
Gettito Addizionale IRPEF	12.000	8%	95%	11.040	10%	9.936	- 1.104
ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE							
Mense scolastiche	3.336	7%	95%	3.114	20%	2.491	- 623
Asili Nido	1.160	3%	95%	1.127	20%	902	- 225
Servizi Cimiteriali	81						
Mercati e fiere	320						
Impianti sportivi	485			485	70%	146	- 340
Scuolabus	165					-	-
Prestazioni sociali	174			174	30%	122	- 52
Attività culturali	58						-
Permessi di sosta	650	12%	95%	572	5%	543	- 29
Diritti di segreteria	377						
Canoni di locazione	1.619						
Canoni di concessione	5.760			5.760	10%	5.184	- 576
COSAP	1.976			1.976	30%	1.383	- 593
Recupero COSAP	100	48%	95%	52	80%	10	- 41
CDS	6.000	36%	95%	3.840	50%	1.920	- 1.920
ENTRATE IN CONTO CAPITALE (x parte corrente)							
				-		-	
ONERI di URBANIZZAZIONE	800	21%	95%	632	50%	316	- 316
							- 9.139

Minori entrate
stimante al netto
del FCDE



Salvaguardia degli equilibri tra emergenza e norme speciali

Una volta stimate le minori entrate e le maggiori spese, occorre valutare tutte le maggiori risorse derivanti dalle azioni di rinegoziazione, sospensione mutui, contributi ecc.

Alla fine potrebbe risultare che mancano ancora delle risorse per la salvaguardia....

Quali leve è possibile utilizzare ancora?

- Applicazione avanzo
- Riduzione FCDE
- Oneri in parte corrente
- Aumento tariffe....

risorse mancanti		-	maggiori risorse		+
minori entrate	-	9.138,85	economie di spesa		
maggiori spese		3.000,00	rinegoziazione CDP		3.500,00
Agevolazioni TARI	-	700,00	sospensione mutui		1.200,00
			contributo funzioni fondamentali (3 miliardi)		700,00
			contributo centri estivi		
			contributo COSAP/TOSAP		
			contributo imposta soggiorno		
			contributo IMU		
TOT	-	6.838,85	TOT		5.400,00
			da reperire	-	1.438,85

LE MISURE DI RIEQUILIBRIO

Per garantire gli equilibri di bilancio gli enti, in fase di salvaguardia, possono adottare misure speciali previste dall'art. 193, comma 3, del Tuel.

1

Utilizzare tutte le entrate, tranne quelle vincolate, disponibili per l'anno in corso e per i due successivi e sfruttare economie di spesa

)

SQUILIBRI DI PARTE CORRENTE

SQUILIBRI DI PARTE CAPITALE

2

Impiegare la quota libera del risultato di amministrazione (e quella destinata per squilibri di parte capitale)

)

Aumentare le aliquote e le tariffe dei tributi locali

3

)

LE MISURE DI RIEQUILIBRIO

1
)

Utilizzare tutte le entrate, tranne quelle vincolate, disponibili per l'anno in corso e per i due successivi e sfruttare economie di spesa

economie di spesa

- ✓ Riduzione dello stanziamento di capitoli di spesa corrente che risultano abbondanti rispetto alle esigenze
- ✓ Riduzione degli stanziamenti di spesa che causa COVID hanno registrato un effettivo risparmio (vedi spese per la cultura o risparmi utenze).

Si potrebbero chiedere i risparmi di spesa e contestualmente le maggiori spese causa covid ai singoli responsabili di spesa

entrate

- ✓ Oneri di urbanizzazione
- ✓ Applicazione avanzo




Salvaguardia degli equilibri tra emergenza e norme speciali



FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' BILANCIO 2020-2021


ANNO 2020	Riduz. al 95%
ANNO 2021	nessuna rid.
ANNO 2022	nessuna rid.

VARIAZIONE AL BILANCIO – ANNI 2020-2021



RIDUZIONE FCDE (commi 79-80 legge 160/2019)


Il comma 80 della legge di bilancio 2020 consente agli enti locali di ridurre, per il 2020-2022, l'accantonamento al FCDE in relazione alle riscossioni che interverranno per effetto della riforma della riscossione locale. Per avvalersi di tale facoltà è necessario il parere dell'organo di revisione



LO SVINCOLO DEL FCDE A RENDICONTO



Le somme svincolate dal FCDE confluiscono in avanzo libero (o in altre voci dell'avanzo a seconda dei vincoli sottostanti alle risorse liberate) e, ai sensi dell'art. 187, comma 2, del Tuel, possono essere utilizzate per finanziare il FCDE di competenza.



Evidenziamo come lo svincolo delle quote del FCDE nel risultato di amministrazione non rappresenti un obbligo per l'ente ma una mera opportunità, da valutare attentamente in relazione alla situazione finanziaria complessiva.

sconsigliata nel caso in cui l'ente:

- ∅ abbia chiuso in disavanzo straordinario di amministrazione nel qual caso le quote liberate andrebbero a ridurre il deficit, senza possibilità di impiego;
- ∅ presenti un deficit di cassa;
- ∅ abbia utilizzato meccanismi di gradualità per l'accantonamento a FCDE;
- ∅ presenti un andamento crescente dei residui attivi ovvero un andamento decrescente delle riscossioni che condurranno, di anno in anno, a dover accantonare a fondo importi superiori rispetto a quelli calcolati attualmente.

LO SVINCOLO DEL FCDE A RENDICONTO

Esempio

lo svincolo della somma di € 57.350 dal FCDE, determina la modifica della composizione del risultato di amministrazione accertato con il rendiconto, pari a complessivi € 887.110. Tenuto conto che dei 57.350 riferiti al Codice della strada la metà è vincolata al 50%, l'importo corrispondente deve essere evidenziato tra le quote vincolate.



Composizione	Importo al 31/12/es. n-1	Variazione +/-	Importo rideterminato con la salvaguardia
Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	271.136	-57.350	213.786
Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	===		===
Fondo rischi contenzioso	40.000	===	40.000
Fondo indennità di fine mandato del sindaco	2.348	===	2.348
Altri accantonamenti	===		===
Totale fondi accantonati	313.484	-57.350	256.134
Vincoli derivanti da mutui	200.000	===	200.000
Vincoli derivanti da leggi e principi contabili	32.541	28.675	61.216
Vincoli derivanti da trasferimenti	15.000	===	15.000
Vincolo formalmente attribuiti dall'ente			
Altri vincoli da specificare			
Totale fondi vincolati	247.541	28.675	276.216
Fondi destinati	279.053	===	279.053
Fondi liberi	47.032	28.675	75.707
TOTALE	887.110		887.110



L'importo del risultato di amministrazione non cambia. Viene solo modificata la sua composizione

CALCOLO DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ per il 2021

« Art. 107-bis. – (Scaglionamento di avvisi di pagamento e norme sulle entrate locali)

1. A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 ».

Gli enti locali hanno la facoltà di sostituire le riscossioni registrate nel 2020 con quelle intervenute nell'anno 2019 ai fini del calcolo del FCDE dei titoli 1 e 3, a partire dal calcolo del rendiconto 2019 e del bilancio 2021

IMPATTI SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 E NON SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022

Non è stata accolta la richiesta dell'ANCI sulla riduzione percentuale minima di accantonamento al FCDE per l'anno 2020

LE MISURE DI RIEQUILIBRIO

2
)

**Impiegare la quota libera del risultato di amministrazione
(e quella destinata per squilibri di parte capitale)**

Nel nuovo ordinamento l'utilizzo dell'avanzo libero è stato limitato rispetto a prima. **Non è più possibile, in sede di assestamento, applicarlo a pareggio della variazione per coprire maggiori spese rispetto alle entrate.**

1) COPERTURA DEBITI FUORI BILANCIO

**2) SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI
(non è necessario aver aumentato al massimo la pressione fiscale)**


3) FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI

4) SPESE CORRENTI A CARATTERE NON PERMANENTE

5) ESTINZIONE ANTICIPATA DI PRESTITI

Salvaguardia degli equilibri tra emergenza e norme speciali

LA COMPOSIZIONE DEL RISULTATO



Salvaguardia degli equilibri tra emergenza e norme speciali

APPLICAZIONE AVANZO

ENTI IN DISAVANZO (LETTERA E NEGATIVA)



FONDI ACCANTONATI (LETT. B)
FCDE ed altri accantonamenti per
rischi e oneri



FONDI VINCOLATI (LETT. C)
Somme con vincolo di destinazione
specifico (mutui, contributi a
rendicontazione, ecc.)



FONDI DESTINATI (LETT. D)
Somme da destinare «genericamente»
agli investimenti, senza vincolo
specifico di destinazione



FONDI LIBERI (LETT. E)
TUTTI I RESTANTI FONDI
(CARATTERE RESIDUALE)



UTILIZZO AVANZO LIBERO: LIMITI E OPPORTUNITA'



L'utilizzo dell'avanzo per i provvedimenti di riequilibrio ai sensi dell'art. 187, comma 2, lett. b) del Tuel:

- v presuppone che l'ente dichiari lo squilibrio;**
- v può essere disposto anche dagli enti in anticipazione di tesoreria.**



L'applicazione dell'avanzo libero e destinato non impegnato che ritorna in avanzo contribuisce positivamente agli equilibri di bilancio competenza

DA RICORDARE

LA POSSIBILITA' DI APPLICARE AVANZO LIBERO PER SPESE CORRENTI PERMANENTI O PER MINORI ENTRATE E' AMMESSA SOLO IN SALVAGUARDIA. L'ENTE POTRA'VALUTARE DI FISSARE UN'ALTRA SALVAGUARDIA A NOVEMBRE TRAMITE REGOLAMENTO

Salvaguardia degli equilibri tra emergenza e norme speciali

LIMITI ALL'APPLICAZIONE DELL'AVANZO PER GLI ENTI IN

L'art. 1, commi 897-898, della legge n. 145/2018 ha stabilito che l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è consentita per un importo non superiore a quello così determinato:

(+)	Risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente (lettera "A" del prospetto riguardante il risultato di amministrazione)
(-)	Quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità
(-)	Fondo anticipazione di liquidità d.l. 35/2013
(+)	Disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione
(=)	Risultato di amministrazione applicabile al bilancio di previsione



LE MISURE DI RIEQUILIBRIO

3
)

Aumentare le aliquote e le tariffe dei tributi locali

L'articolo 193, comma 3, del Tuel prevede che in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, da adottarsi perentoriamente entro il 31 luglio di ogni anno, gli enti locali possano modificare le aliquote e tariffe dei tributi locali con effetto dal 1° gennaio dell'anno di imposizione, con lo scopo di ripristinare gli equilibri e recuperare il disavanzo atteso. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con la risoluzione n. 1/DF del 25 maggio 2017, ha chiarito che:

>tale potere consente solamente un aumento delle tariffe e non anche una loro diminuzione;

>la facoltà riguarda unicamente i tributi non soggetti alla sospensione degli aumenti di cui all'art.

1, comma 26, della legge n. 208/2015 (oggi superati).

Tale norma non può essere invocata per "sanare" delibere di approvazione delle tariffe e delle aliquote dei tributi locali intervenute successivamente alla scadenza del termine di approvazione del bilancio (Consiglio di Stato, sent. n. 2189/2020; TAR Calabria, sent. 57/2017).

Salvaguardia degli equilibri tra emergenza e norme speciali

LA MODIFICA DELLE ALIQUOTE E TARIFFE DEI TRIBUTI LOCALI E DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

FATTISPECIE	Dopo approvazione bilancio ma entro il termine di legge	Dopo la scadenza di legge per approvazione di bilancio	Note
Se il termine per le aliquote e tariffe è fissato da norme di legge dopo il bilancio	===	SI	Art. 1.779 legge 160/2019 (ora abrogato)
A seguito di modifiche normative che rendono necessaria una nuova decisione in materia di tributi	SI	NO	Corte conti Lombardia, del. 261/2014 MEF, risoluzione 1/DF/2011
A seguito di diversa valutazione discrezionale dell'ente	SI ma solo riapprovando integralmente il bilancio	NO	Corte conti Emilia Romagna delibera 20/2019
A seguito di rilevante incremento dei costi dei servizi	===	SI, senza effetto retroattivo	Art. 54, comma 1-bis, d.lgs. 446/1997
Istituzione di un nuovo servizio in corso d'anno	SI		
Per provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio	===	SI, con effetto retroattivo	Art. 193, d.lgs. 267/2000
Imposta di soggiorno	SI, con effetto non prima di 60gg		DL 50/2017 (art. 4, co. 7)
Altre ipotesi	VIETATE	VIETATE	

Il controllo della cassa

• GESTIONE DI CASSA



Equilibrio di cassa (da garantire a preventivo ed a consuntivo):

a preventivo:

cassa al 01/01 + stanziamenti di cassa entrate esercizio (per competenza e residui) - stanziamenti di cassa spesa esercizio (per competenza e residui) ≥ 0

a consuntivo:

cassa al 01/01 + incassi dell'esercizio (per competenza e residui) - pagamenti dell'esercizio (per competenza e residui) ≥ 0

• GESTIONE DI CASSA

PREVISIONI DI CASSA – ENTRATE

*non devono avere cassa i capitoli dell'avanzo e del fondo pluriennale di entrata;
deve essere ridotta la cassa sulle entrate di difficile esazione, sottraendo l'importo del FCDE
accantonato nel risultato di previsioni e nel bilancio.*

PREVISIONE DI CASSA – SPESE

*non devono avere cassa i capitoli del fondo pluriennale di spesa;
non devono avere cassa tutti i capitoli della missione 20, tranne il fondo di riserva di cassa.*



**ATTENZIONE ALL'UTILIZZO DEL
FONDO DI RISERVA DI CASSA!**

LA GESTIONE DI CASSA E L'EMERGENZA COVID-19



GLI STRUMENTI:

- per chi non lo è, ricorrere all'anticipazione di tesoreria;
- valutare il differimento dei versamenti (la decisione sarà demandata al singolo ente)
- attivare anticipazione di liquidità Cassa DDPP (prevista dal DL 34/2020)
- Concordare con i fornitori meno colpiti dall'emergenza piani di pagamento più lunghi



LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA

Con la risoluzione n. 6/DF del 15 giugno 2020 il Ministero dell'economia e delle finanze ha chiarito la portata applicativa per gli enti locali delle disposizioni contenute nel DL 18/2020 (artt. 67 e 68) e nel DL 34/2020 (art. 157) inerenti la possibilità di emettere atti di accertamento e compiere atti di esecuzione forzata.

DAL 1° GIUGNO 2020



Possibilità di tornare ad emettere avvisi di accertamento esecutivi (sospensione per 85 gg fino al 31/05/2020 con conseguente proroga dei termini di accertamento per uguale periodo)

**DAL 1°
SETTEMBRE 2020**



Possibilità di tornare compiere atti di riscossione coattiva e notificare ingiunzioni di pagamento



I SINTOMI DELLO SQUILIBRIO FINANZIARIO

üRAPIDO DETERIORAMENTO DELLA PROPRIA
DISPONIBILITA' DI CASSA

üRITARDO NEL PAGAMENTO DEI DEBITI

üREITERATO E CONTINUATIVO UTILIZZO IN TERMINI DI
CASSA DI ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE

üREITERATO E CONTINUATIVO RICORSO
ALL'ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA'

üESECUZIONI FORZATE

üANTICIPAZIONE DI TESORERIA NON RIMBORSATA AL 31/12

- Salvaguardia degli equilibri tra emergenza e norme speciali

Per prima cosa occorre analizzare l'andamento della gestione di cassa dell'ultimo triennio, suddividendola tra le diverse gestioni del bilancio, per capire se le dinamiche interne evidenziano risultati differenti (ad esempio un + nella parte corrente e un - nella gestione in c/capitale o viceversa)

GESTIONI	Anno n-2	Anno n-1	Anno n
Incassi di parte corrente (TIT. I-II-III)	63.999.731,83	65.299.426,29	55.743.552,56
Pagamenti spese correnti (TIT. I)	64.813.769,68	62.130.159,41	61.810.346,88
Pagamenti spese per rimborso di prestiti (TIT. III)	5.578.401,22	5.596.652,39	3.587.138,90
Equilibrio di cassa di parte corrente	-6.392.439,07	-2.427.385,51	-9.653.933,22
Incassi di parte capitale (TIT. IV-V)	9.247.587,30	4.885.313,68	4.554.490,31
Pagamenti di parte capitale (TIT. II)	12.185.482,42	8.506.167,44	5.276.722,51
Saldo di cassa di parte capitale	-2.937.895,12	-3.620.853,76	-722.232,20
Incassi per anticipazione di tesoreria	59.300.567,34	55.668.667,64	56.726.197,32
Pagamenti per anticipazione di tesoreria	59.300.567,34	50.714.701,59	46.038.704,84
Anticipazione non rimborsata	0,00	4.953.966,05	10.687.492,48
Incassi partite di giro (TIT. VI)	27.354.230,43	19.248.127,34	11.880.368,06
Pagamenti partite di giro (TIT. IV)	27.036.672,54	18.841.402,03	12.191.695,12
Saldo di cassa gestione c/terzi	317.557,89	406.725,31	-311.327,06
Fondo cassa al 1/1	1.397.470,32	687.547,91	0,00
Saldo di cassa di competenza	-9.012.776,30	-5.641.513,96	-10.687.492,48
Incassi per anticipazione DL 35/2013	8.302.853,89	=====	=====
Restituzione anticipazione			-1.873.456,68
Anticipazione non rimborsata	=====	4.953.966,05	12.560.949,16
Fondo cassa al 31/12	687.547,91	0,00	0,00

$$\frac{\text{Residui Attivi} - \text{FCDE}}{\text{Residui Passivi}} \geq 140\%$$

Cfr. deliberazione n. 09/SezAut/2020/Inpr

Identifica la quota di debiti, certi ed esigibili, finanziata dai crediti per i quali è esclusa la difficile esazione. All'aumentare del rapporto aumenta anche il rischio di tensioni di liquidità.

Il numeratore rappresenta i Residui Attivi che si presume di incassare

Il denominatore rappresenta i Residui Passivi che si dovranno pagare

Per gestire le tensioni di liquidità in modo strutturale sarà necessario agire su tre leve, che sono:

Residui Attivi



- ü Analisi delle tempistiche delle liste di carico;
- ü Potenziamento Riscossione Coattiva;
- ü Analisi della morosità incolpevole;
- ü Puntualità nella rendicontazione

FCDE



- ü Adeguamento costante degli stanziamenti in gestione competenza;
- ü Anticipare gli effetti di un possibile della capacità di riscossione in c/residui sulla competenza;
- ü Valutazione extra-accantonamenti

Contenimento Spesa



- ü Valutazione degli stanziamenti e degli impegni in funzione dell'effettiva capacità di pagamento;
- ü Meticolosa verifica delle attestazioni di copertura finanziaria;
- ü *Moral Suasion*;



Salvaguardia degli equilibri tra emergenza e norme speciali

LA GESTIONE DI CASSA: GLI STRUMENTI E LE ATTIVITA'

AGGIORNAMENTO CRONOPROGRAMMI

Con particolare riguardo per le opere pubbliche, specie quelle finanziate da avanzo o da FPV, occorre aggiornare i cronoprogrammi per capire quando matureranno i pagamenti

ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE DI RISCOSSIONE

Presentare le rendicontazioni per ottenere l'erogazione dei contributi, richiedere l'erogazione dei mutui CDP, prelevare le somme dai CCP con regolarità

ANTICIPAZIONE DI TESORERIA

Gli enti dovranno richiedere al proprio tesoriere l'anticipazione di tesoreria, pari ai 5/12 delle entrate correnti 2018, previa deliberazione della Giunta comunale. Il ricorso all'anticipazione, se non prevista in bilancio, non richiede variazione consiliare


ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' (scadenza 07/07/2020)

Per gli enti che hanno fatture o debiti scaduti al 31/12/2019, non pagati, sarà necessario fare ricorso all'anticipazione di liquidità presso la CDP ai sensi del DL 34/2020

RATEIZZAZIONI CON I FORNITORI

Riteniamo che l'emergenza sanitaria in atto possa giustificare accordi con i «grandi» fornitori per dilazionare i pagamenti (si pensi ad esempio ai contratti per gestione rifiuti, ecc.)

L'ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA



**EROGATA DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
SULLA BASE DI APPOSITA CONVENZIONE CON ILMEF**

Salvaguardia degli equilibri tra emergenza e norme speciali

Il calendario dell'anticipazione di liquidità

Data	Che cosa
Dal 15 giugno al 7 luglio 2020	Trasmissione domanda di anticipazione di liquidità tramite il Portale finanziamenti
24 luglio 2020	Comunicazione da parte di CDP dell'accettazione della domanda e dell'importo assegnato
15 settembre 2020 (max)	Trasmissione da parte dell'ente a CDP, tramite il Portale, del contratto di anticipazione e della documentazione correlata
30 settembre 2020 (max)	Trasmissione da parte di CDP all'ente del contratto di anticipazione sottoscritto e perfezionato
7 ottobre 2020 (max) (1)	Erogazione dell'anticipazione di liquidità da parte di CDP
6 novembre 2020 (max) (2)	Pagamento dei debiti da parte dell'ente
31 dicembre 2020	Trasmissione da parte della CDP del piano di ammortamento
1° novembre 2021	Inizio dell'ammortamento dell'anticipazione di liquidità con pagamento 1 ^a rata Corresponsione degli interessi di preammortamento
31 ottobre es. successivi	Pagamento della rata annuale di ammortamento del prestito

Note:

- (1) entro sette giorni lavorativi dal perfezionamento del contratto
- (2) entro 30 gg dall'erogazione delle somme

Salvaguardia degli equilibri tra emergenza e norme speciali

Riepilogo delle modalità di contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità

<i>Durata anticipazione</i>	<i>Norma di riferimento</i>	<i>Esercizio</i>	<i>Contabilizzazione</i>	
Chiusura entro l'anno	Art. 1, c. 849 ss.gg., legge 145/2018 Art. 1, c. 556, ss.gg., legge 160/2019 (pagamento debiti pregressi)	1°	E.6.02.02.01.000 Anticipazione a titolo oneroso	U.4.02.02.01.000 50.02 Chiusura anticipazione a titolo oneroso
Chiusura oltre l'anno	Art. 115-116 d.l. 34/2020 (pagamento debiti pregressi)	2020	E.6.03.01.01.999 Accensione mutui e prestiti da altre amministrazioni centrali nac	> U.4.05.99.99.999 <i>Altri fondi per il rimborso dei prestiti</i> (quota da accantonare) – Missione 20 – Programma 03
		2021	Avanzo di amministrazione	> U.4.05.99.99.999 <i>Altri fondi per il rimborso dei prestiti</i> (quota da accantonare) – Missione 20 – Programma 03
		2022 e così via*	Avanzo di amministrazione	> U.4.03.01.01.999 <i>Rimborso mutui e prestiti da altre amministrazioni centrali nac</i> (quota da rimborsare nell'anno) – Missione 50 – Programma 02 > U.4.05.99.99.999 <i>Altri fondi per il rimborso dei prestiti</i> (quota da rimborsare negli esercizi successivi) – Missione 20 – Programma 03

* Sino all'integrale rimborso dell'anticipazione

Ringrazio la dott.ssa Elena Masini per la presentazione